

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2797

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 4 febbraio 1961

Norme sulle promozioni dei magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando fu approvata la legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della Magistratura, l'intento del legislatore fu soprattutto quello di adeguare l'ordinamento della Magistratura ai nuovi principi democratici e costituzionali e, in special modo, al principio sancito nell'articolo 107, 3° comma, della Costituzione della Repubblica italiana, secondo il quale « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ».

Oggi, sulla base dell'esperienza di due lustri di attuazione della legge, si può constatare che questa ha indubbiamente costituito un progresso rispetto al precedente sistema legislativo, ma non ha davvero conseguito nè un assetto definitivo nè un adeguamento costituzionale, per certi aspetti, soddisfacente della distinzione dei magistrati secondo le funzioni.

Infatti, la legge del 1951 ha avuto il merito di riconoscere che le funzioni pretorili sono sostanzialmente funzioni della magistratura di merito e quindi ha collocato i pretori nello stesso ruolo dei magistrati di tribunali, ma non ha saputo applicare compiutamente il principio costituzionale e ha lasciato in una categoria e in ruolo separati (quasi a costituirne un grado gerarchico) i magistrati che esercitano le funzioni presso le Corti di appello, pure essendo questi indubbiamente magistrati di merito così come i

pretori e i magistrati di tribunale. Infatti in pretura, in tribunale ed in Corte di appello si esercita la medesima funzione del giudizio di merito, che può riguardare anche il secondo grado del giudizio sia nelle preture (rispetto alle sentenze del giudice conciliatore) sia nei tribunali (rispetto alle sentenze del pretore). Qual'è dunque, la differenza che separa i pretori dai magistrati di tribunale, e questi e quelli dai magistrati di appello? Lo stesso salto che vi è tra le funzioni giurisdizionali pretorili e quelle di tribunale, corre fra le funzioni giurisdizionali esercitate in tribunale e quelle esercitate in Corte di appello.

Se, poi, in relazione ai principi suesposti, si viene a considerare la situazione pratica che l'inidoneo e incompiuto adeguamento costituzionale attuato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, ha causato, si possono constatare gravissimi pregiudizi non solo per i magistrati interessati, ma soprattutto per l'amministrazione della Giustizia. Infatti, l'attuale divisione dei magistrati di merito nelle due distinte categorie e nei due distinti ruoli pone necessariamente il problema non dell'esercizio delle funzioni negli uffici di Corte di appello ed equiparati ma di una vera e propria promozione dei magistrati di tribunale a magistrati di appello; il che è fonte di numerosi inconvenienti, come risulta anche dalle molte critiche espresse in questi ultimi anni dai partecipanti ai congressi dei magistrati, dagli organi rappresentativi dell'As-

sociazione nazionale dei magistrati, dai membri del Parlamento e dagli stessi Ministri Guardasigilli.

L'inconveniente più grave riguarda il sistema di promozione mediante concorso per titoli; l'assillante preoccupazione di redigere sentenze-titoli spinge i magistrati a dedicare particolare cura alla trattazione degli affari giudiziari che presentano migliori possibilità per la formazione dei titoli e a trascurare le controversie che non hanno analoga idoneità e che pur rappresentano interessi, talvolta notevoli, dei cittadini. La medesima necessità di predisporre i titoli li costringe, inoltre, a sollecitare l'assegnazione in uffici ove si offrano maggiori possibilità di trattare questioni giuridiche meritevoli di speciale valutazione (molte volte, però, la sede e l'ufficio, così ottenuti, non corrispondono alla vocazione e alla specifica preparazione del magistrato e ai suoi effettivi interessi privati). Questi inconvenienti, dunque, causano preoccupazioni di varia natura (personale, familiare, professionale) e impediscono ai magistrati di esercitare, con calma e serenità di spirito, le delicate funzioni giurisdizionali che sono loro affidate.

In secondo luogo, anche il sistema esclusivo di promozione mediante scrutinio non consentirebbe una eliminazione, sia pur parziale, dei gravi inconvenienti lamentati in ordine al concorso per titoli; infatti, non verrebbero meno né la spinta al carrierismo, né le preoccupazioni su accennate, in quanto il timore di rimanere relegati nel limbo del « merito semplice » provocherebbe una ressa dei magistrati per il collocamento nella categoria preferenziale del « merito distinto », con indecorose interferenze di ogni genere e senza esclusione di colpi, così come avviene per il concorso per titoli.

A tali inconvenienti, che si riferiscono a tutta la vita giudiziaria del magistrato di tribunale, sono da aggiungere quelli derivanti dalla sfiducia e dall'avvilimento di coloro che, pur meritandolo, non hanno potuto ottenere la migliore qualifica per la promozione; sfiducia e avvilimento dannosi e causati senza effettiva utilità per l'amministrazione della Giustizia, in quanto quei magistrati dovranno svolgere le identiche funzioni dei loro colleghi che hanno conseguito migliore qualifica.

1. — Da tali premesse consegue che l'esercizio delle funzioni attualmente esercitate dai magistrati di appello non debba essere conferito a seguito del risultato alea-

torio di complicate procedure, concorsuali o meno (che in teoria dovrebbero assicurare la precedenza dei più preparati e, perciò dei più meritevoli, ma in realtà, attesa la speciale natura della funzione giurisdizionale che rende impossibile una siffatta graduazione, si prestano soltanto a realizzare un gioco di preferenze); ma può ben essere conferita dopo un congruo periodo di tempo che assicuri, da parte del magistrato, l'acquisizione della esperienza giuridica che gli consenta di esercitare anche nelle Corti di appello le funzioni della magistratura di merito, della quale egli già fa parte.

La modifica che qui si propone è, pertanto, basata sul criterio che inopportuno e superfluo è lo sbarramento tra la qualifica di magistrato di Tribunale e quella di magistrato di appello. D'altra parte, anche ammesso che all'esame delle Corti di appello siano in genere devolute controversie di maggior rilievo, è agevole osservare che la eventuale maggiore rilevanza delle controversie è certamente compensata sia dal maggior numero dei componenti il collegio delle Corti di appello, sia da una più lunga ed affinata esperienza dei magistrati addetti alle Corti medesime.

Non è poi da sottovalutare la delicatezza, talvolta determinante, delle funzioni del pretore e del giudice di tribunale; assai spesso il pretore si trova nella necessità di dover affrontare e risolvere con tutta la sollecitudine e talvolta addirittura *ad horas*, e senza neppure l'ausilio dei difensori delle parti, questioni di fatto e di diritto assai gravi e impegnative; parimenti e soprattutto nella fase istruttoria, il giudice di merito sia in pretura sia in tribunale è proprio colui che dà l'impostazione — qualche volta definitiva — al procedimento, in modo da rendere possibile ed agevole non solo il giudizio di primo grado ma anche quello successivo in grado di appello.

Di questa esperienza e di questa affinatezza del magistrato di merito, dunque, è certamente garanzia l'esercizio di funzioni giudiziarie svolte dal magistrato in diversi uffici, specialmente se si tiene conto che la nomina a magistrato di tribunale è preceduta da un periodo, non inferiore ad anni cinque, destinato alla selezione, accurata e rigorosa, dei magistrati; selezione che non soltanto è già attuale, ma, come è nei voti, sarà resa ancor più severa con la istituzione di una accademia della magistratura. Alle prove per concorso per uditore, particolarmente difficili (il numero dei vincitori

non è sempre sufficiente a coprire i posti messi a concorso), seguono: un periodo di tirocinio pratico presso gli uffici giudiziari, con successivo conferimento delle funzioni giurisdizionali; un esame teorico-pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario (che non tutti gli uditori riescono a superare); infine, un giudizio di idoneità per la nomina a magistrato di Tribunale, che non può considerarsi davvero una formalità, dal momento che non tutti gli aggiunti conseguono la relativa dichiarazione di promovibilità.

Tale triplice severo vaglio impone al magistrato fin dall'inizio l'approfondimento delle discipline giuridiche e lo studio dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sicché il superamento di queste prove rigorose e l'applicazione sistematica allo studio e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali danno garanzia della maturazione morale del giovane magistrato.

Se poi, si tiene presente che la maturazione del magistrato ha ricevuto in più un definitivo completamento con l'esperienza dei successivi dieci anni di esercizio di funzioni giurisdizionali di merito (ripetiamo, di primo e secondo grado), si deve concludere che è inopportuno e inconseguente ogni ulteriore esame di idoneità per la progressione nelle stesse funzioni di merito, dappoiché sarebbe allora ragionevole il dubbio che il magistrato da sottoporre al nuovo giudizio potrebbe essere inidoneo non solo ad esercitare le funzioni di magistrato di appello, ma anche quelle in atto esercitate.

Alla luce di tali considerazioni, un periodo complessivo non inferiore a quindici anni dall'ingresso nella Magistratura risulta più che adeguato per il conferimento dell'esercizio delle funzioni presso le Corti di appello; in tal modo il magistrato otterrà il giusto riconoscimento per l'attività svolta durante lunghi anni in quelle funzioni giudiziarie che, si ripete ancora una volta, sono sostanzialmente non diverse dalle funzioni esercitate presso le Corti di appello.

Tale principio, peraltro, è già stato codificato, per quanto riguarda i magistrati della Corte dei conti, con la legge 21 marzo 1953, n. 161, che ha stabilito la progressione automatica all'ex grado V di primo referendario (corrispondente all'attuale categoria di consigliere di appello nella Magistratura ordinaria). Non sembra, inoltre, inutile ricordare la recente legge 19 ottobre 1959 n. 929, che ha istituito i ruoli aperti in relazione ad alcune categorie di funzionari direttivi dello Stato, comprendendo nel beneficio sostanziale

di tale sistema la promozione al grado V di ispettore generale, ed è bene sottolineare che questo è il penultimo grado al vertice della carriera di funzionari statali e, soprattutto, comporta l'esercizio di una funzione sostanzialmente diversa e preminente rispetto ai gradi inferiori.

In conclusione, il sistema che si propone assicura la certezza della progressione nelle funzioni, almeno limitatamente al periodo in cui il magistrato esercita la giurisdizione di merito e, nel contempo, garantisce il supremo interesse di una più serena amministrazione della giustizia.

2. — Il problema dell'attribuzione ai magistrati delle funzioni giudiziarie di mero diritto, invece, deve essere riguardato sotto un aspetto diverso, in considerazione della peculiarità e specificità della funzione di legittimità, che richiede attitudini e qualità particolari fondate soprattutto su una profonda e affinata cultura giuridica.

Infatti, mentre nei due gradi del giudizio di merito le questioni vanno trattate in fatto e in diritto, nel giudizio di legittimità la valutazione delle circostanze di fatto è ormai definitiva e, pertanto, l'indagine del magistrato è volta esclusivamente ad accertare l'esatta interpretazione delle norme di legge. Ed è per questo che il magistrato di diritto oltre alle doti di cultura giuridica, di rettitudine, di comprensione e di umanità che sono peculiari del magistrato di merito, deve possedere speciale attitudine all'esame e alla risoluzione delle questioni di mero diritto.

La peculiarità e specialità delle funzioni di magistrato di Cassazione è riconosciuta anche dalla Carta costituzionale, quando prevede che — unica eccezione per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ordinarie — all'Ufficio di consigliere di Cassazione « possono essere chiamati, per meriti insigni, professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori » (articolo 106 comma 3°).

Risulta, dunque, dalle suesposte considerazioni che per la attribuzione delle funzioni di legittimità della Corte di cassazione occorre un sistema di progressione apposito e speciale, che tenga conto delle specifiche qualità ed attitudini di cui si è parlato.

D'altra parte, occorre tenere presente che per la progressione alla Magistratura di Cassazione non si può e non si deve fare ricorso

a sistemi, i quali non sempre o non completamente corrispondono ai meriti effettivi dei singoli o, ancor peggio, si dimostrano anche di pregiudizio a un retto esercizio delle funzioni giudiziarie.

In effetti, i sistemi di selezione attualmente vigenti o proposti per la progressione alle funzioni di Cassazione presentano molte e notevoli lacune; in primo luogo, non danno sufficienti garanzie di idoneità allo scopo; in secondo luogo, non hanno la necessaria funzionalità e speditezza, sicché quando i magistrati pervengono alla Suprema Corte, sono ormai troppo anziani per espletare con le migliori energie le gravose funzioni della magistratura di diritto.

Il solo sistema adeguato allo scopo è, perciò, quello basato sul criterio di una selezione dei magistrati avuto riguardo alla specifica natura delle funzioni di legittimità, e quindi, alle specifiche attitudini che quelle funzioni richiedono.

In applicazione di tale criterio, la promozione a magistrato di Cassazione deve avvenire mediante apposito concorso per esami, almeno per una parte dei posti annualmente disponibili; per il rimanente dei posti può utilmente conservarsi il vigente sistema dello scrutinio, debitamente aggiornato ed adeguato allo scopo.

Il sistema del concorso per esame, infatti, apporterebbe il grande vantaggio, di ordine generale, di selezionare un numeroso gruppo di giovani magistrati (già al 16° anno della carriera) per le funzioni e il lavoro presso la Corte Suprema di cassazione; funzioni e lavoro che diventano sempre più gravosi e tali da non poter essere sopportati soltanto da magistrati anziani, come avverrebbe invece con l'adozione dell'esclusivo sistema dello scrutinio.

L'esame-concorso, inoltre, porrebbe termine anche al continuo esodo di giovani magistrati con vasta cultura giuridica verso altre carriere (specie, Consiglio di Stato); inconveniente che non sarebbe eliminato da un eventuale esame-concorso per la progressione in Corte di appello, in quanto, al risultato di pervenire in anticipo alle funzioni di appello, seguirebbe una lunga, spesso inutile e scoraggiante attesa per lo scrutinio per la Corte di cassazione (attesa che non si verifica, per esempio, per la promozione a consigliere di Stato), che potrebbe determinare in molti giovani magistrati un sensibile raffreddamento dell'amore e della vocazione per gli studi di puro diritto.

Si può, pertanto, concludere che uno sbarramento posto proprio tra la magistratura di merito e la magistratura di legittimità della Corte di cassazione, basato su sistemi di promozione mediante esame-concorso e scrutinio, porterebbe la magistratura ordinaria non solo sul piano del vigente ordinamento forense, come sopra accennato, ma anche sul piano degli ordinamenti delle altre Magistrature.

Il presente progetto prevede che i posti attualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione siano attribuiti per un terzo ai vincitori del concorso per esami e, per i rimanenti due terzi, ai magistrati dichiarati promovibili nello scrutinio a turno di anzianità.

Si è ritenuto necessario estendere il concorso per esami fino alla quota di un terzo dei posti disponibili, per incoraggiare il maggior numero possibile di magistrati di merito a prepararsi per superare il vantaggioso concorso. Gli esami prevedono prove scritte e orali: la prova orale dovrà concernere, oltre che le materie oggetto delle prove scritte, anche talune materie che sono da ritenersi necessarie per l'esercizio delle funzioni del magistrato di legittimità.

Lo scrutinio è previsto con chiamata a termine fisso (dopo 23 anni dall'ingresso in carriera) per evitare che, come già detto a proposito del concorso per esami, una prospettiva di progressione troppo lenta non scoraggi le aspettative e la continua applicazione allo studio non solo dei giovani ma di tutti i magistrati.

3. — Per quanto riguarda la progressione economica dei magistrati di merito, si è ritenuto di adottare un criterio analogo a quello sancito per i magistrati della Corte dei conti con la legge già citata (articolo 14, legge 21 marzo 1953, n. 161).

Secondo il sistema proposto, il magistrato potrà fruire del trattamento economico previsto per gli attuali magistrati di appello (stipendio iniziale e successivi scatti quadriennali) solo dopo che avrà compiuto il decimo anno dalla data della nomina nella magistratura di merito (cioè, in effetti, dopo non meno di 15 anni dalla data d'ingresso nella magistratura, considerato che l'auditorato e l'aggiuntato comportano un periodo non inferiore a 5 anni).

È stato anche previsto, fra le disposizioni finali e con riferimento ad entrambi i rami della magistratura, che i magistrati raggiunti

dai limiti di età possano essere tratti in servizio, su domanda, per un altro biennio.

Una tale disposizione torna soprattutto a vantaggio della Giustizia che, potendo avvalersi, se necessario, più a lungo di magistrati già in possesso di piena esperienza avrà un mezzo per far fronte alle ricorrenti deficienze numeriche di magistrati.

4. — Per quanto riguarda, infine, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, anno per anno, con i normali stanziamenti previsti per il personale della Magistratura nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. In proposito, non sarà inutile

rilevare che la previsione dell'onere non potrà essere di notevole misura, poiché l'esperienza dimostra che ogni anno si verificano sensibili economie di bilancio, per vacanze dei posti in organico, sugli stanziamenti previsti per stipendi al personale della magistratura.

La prima applicazione della legge, inoltre, non comporterà alcuna maggiore spesa in relazione alle previsioni di bilancio per l'anno in corso, in quanto si è ritenuto di stabilire che non siano applicate, ai soli effetti economici e limitatamente all'esercizio finanziario in corso, quelle disposizioni della legge che possano determinare eventuali maggiori spese non contemplate nel bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DELLA MAGISTRATURA DI MERITO

ART. 1.

(Ruolo dei magistrati di merito).

I posti distintamente previsti nel vigente ruolo organico per i magistrati di Corte di appello e per quelli di tribunale sono unificati nel ruolo dei magistrati di merito, fermo restando l'attuale ordine di anzianità.

La promozione a magistrato di merito viene conseguita dagli aggiunti giudiziari con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 139 del vigente ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Funzioni dei magistrati di merito).

I magistrati di merito sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

I magistrati di merito, dopo 10 anni dalla data della promozione di cui al secondo comma dell'articolo 1, possono essere destinati ad esercitare le funzioni:

1°) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2°) di Presidente di Sezione di tribunale;

3°) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

ART. 3.

*(Conferimento di uffici direttivi
a magistrati di merito).*

Sono conferiti, per anzianità e per merito, a magistrati che possono essere destinati ad esercitare le funzioni di cui al terzo comma del precedente articolo, i seguenti uffici direttivi:

1°) di presidente dei tribunali e di procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2°) di pretore nelle preture nelle quali, secondo la tabella *M*, allegata al vigente ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche,) sono attualmente assegnati primi pretori.

Per la destinazione dei magistrati di merito alle predette funzioni direttive, il Consiglio Superiore della Magistratura deve richiedere parere motivato ai Consigli giudiziari competenti.

ART. 4.

(Trattamento economico).

Ai magistrati di merito, dopo 10 anni dalla data della promozione di cui al secondo comma dell'articolo 1, è attribuito il trattamento economico attualmente previsto per i magistrati di appello nella tabella *A* annessa alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni.

Le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali, stabilite rispettivamente nelle tabelle *B* e *C* annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono attribuite ai magistrati di merito in relazione alle funzioni effettivamente esercitate.

TITOLO II.

**DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO
DI CORTE DI CASSAZIONE**

CAPO I.

SISTEMA DELLE PROMOZIONI

ART. 5.

(Ripartizione dei posti).

Le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esami;
- b) in seguito a scrutinio.

Ai vincitori del concorso per esami è riservato un terzo dei posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione in dipendenza delle vacanze previste nella categoria dei magistrati di cassazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre, nonché di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

I magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio e che non rientrino nei rimanenti due terzi della quota annuale delle vacanze ordinarie sono promossi in relazione alle vacanze degli anni successivi e con precedenza sui magistrati dichiarati promovibili successivamente a loro.

ART. 6.

(*Ordine delle promozioni*).

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esami e dichiarati promovibili a seguito di scrutinio.

Tale ordine deve essere conservato per i promovendi provenienti dal concorso e dallo scrutinio indetti nello stesso anno.

CAPO II.

CONCORSO PER ESAME

ART. 7.

(*Concorso: bando — Requisiti per partecipare al concorso*).

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, per un numero di posti pari ad un terzo delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto il concorso, nonché di quelle impreviste dell'anno precedente.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, compiano complessivamente sedici anni di effettivo servizio, di cui almeno dieci nella categoria di magistrato di merito.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore della Magistratura distinti per cultura, maturità, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero per ragioni di servizio o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

ART. 8.

(*Domanda di partecipazione al concorso — Ammissione*).

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata al capo dell'Ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del *Bollettino Ufficiale* sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la domanda è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e, negli altri casi, al presidente della Corte di appello competente o a quello della Corte di appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 3. Parimenti dovrà provvedere il Ministero di grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il parere è comunicato all'interessato e al Ministro. L'interessato, in caso di parere contrario, ha la facoltà di presentare deduzioni al Consiglio Superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Il parere del Consiglio giudiziario o quello del Ministro è trasmesso, insieme con la domanda di partecipazione al concorso, al Consiglio Superiore della Magistratura che delibera sulla ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso magistrati che non abbiano effettivamente

esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno quattro anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

ART. 9.

(*Motivi particolari di esclusione dal concorso*).

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

b) i magistrati che per due volte sono stati ritenuti non meritevoli di partecipare al concorso;

c) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esami.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

ART. 10.

(*Modalità del concorso*).

L'esame teorico pratico è scritto e orale.

L'esame scritto consiste in due prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza quanto di una requisitoria.

Per le prove scritte il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula in ciascuno dei giorni di svolgimento degli esami.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osserveranno, altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale verte oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sul diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto tributario.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione centocinque punti, di cui trentacinque da assegnare in ciascuna delle prove scritte e trentacinque nella prova orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegua in ciascuna delle due prove scritte non meno di ventotto punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di ottantaquattro punti con almeno ventotto punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

ART. 11.

(Composizione della Commissione giudicatrice del concorso).

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta dal presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati che ricoprono uffici direttivi presso la stessa Corte, dei quali quattro con funzioni di presidente di sezione e due di avvocato generale. Fanno, altresì, parte della Commissione, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione che ricoprono uffici direttivi presso la stessa Corte, dei quali uno con funzioni di Presidente di sezione ed uno di avvocato generale.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

ART. 12.

(Classificazione dei concorrenti e formazione della graduatoria).

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 10, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio Superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia che ne dispone la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Il Consiglio Superiore approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge

24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, quando non vi riscontra violazione di legge.

CAPO III.
SCRUTINIO

ART. 13.

(Partecipazione allo scrutinio)

I magistrati di merito, compiuti ventitre anni di effettivo servizio, di cui almeno diciassette nella categoria di magistrato di merito, hanno diritto di partecipare nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la promozione a magistrato di Corte di cassazione.

Non possono essere ammessi allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno cinque anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di merito che compiono i ventitré anni, di cui al primo comma del presente articolo, nell'anno stesso della chiamata; nel caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili, il termine di effettivo servizio per la partecipazione allo scrutinio viene diminuito progressivamente di un anno.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai Capi degli uffici cui appartengono o sono addetti.

ART. 14.

(Lavori giudiziari ed altri titoli)

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore, al momento della chia-

mata, fissa, mediante sorteggio, tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere tra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori.

I lavori sono richiesti di ufficio dal Consiglio Superiore e rimessi a cura dei capi degli Uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato del Consiglio giudiziario o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a 10 ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ gli accertamenti del caso, stabilisca, sempre mediante sorteggio, altri periodi e richieda tutti i lavori ad essi riferentesi.

I magistrati che nel quinquennio precedente alla chiamata abbiano fatto parte del Consiglio Superiore e siano stati collocati fuori del ruolo organico della Magistratura a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, nonché i segretari dello stesso Consiglio, hanno facoltà di domandare che siano loro richiesti lavori giudiziari di altro periodo anche al di fuori del quinquennio sopra indicato.

I partecipanti allo scrutinio hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli diversi dai lavori giudiziari.

ART. 15.

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio)

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, pro-

cede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

ART. 16.

(Criteri di valutazione).

Nello scrutinio devono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 7, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli Uffici giudiziari si tiene, altresì, conto dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria e dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate.

ART. 17.

(Dichiarazione di promovibilità).

La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni, requiranti o giudicanti presso la Corte suprema di cassazione e alle funzioni direttive.

ART. 18.

(Rinvio ad altro scrutinio e dichiarazione di impromovibilità).

I magistrati non ritenuti meritevoli di promozione possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi al nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dall'avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.

ART. 19.

(Motivazione delle deliberazioni).

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

ART. 20.

(Revisione dello scrutinio).

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della Segreteria del Consiglio Superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perché ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio Superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione, il Consiglio Superiore rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

ART. 21.

(Elenco dei promovibili — Titoli di preferenza).

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma l'elenco dei promovibili in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili, compresi nelle seguenti categorie:

1°) decorati al valor militare;

2°) mutilati o invalidi di guerra;

3°) feriti in combattimento;

4°) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra.

5°) combattenti;

sono promossi con precedenza sugli altri magistrati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria ed è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio.

ART. 22.

(Promozioni e destinazioni).

I magistrati di merito, all'atto della promozione a magistrato di cassazione sono destinati negli uffici giudiziari di Corte di cassazione ed equiparati in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6, n. 4, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e nell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e secondo l'ordine previsto dall'articolo 21 della presente legge.

Nel caso di temporanea indisponibilità di posti nei detti uffici, per effetto delle promozioni in soprannumero, i predetti magistrati continuano a prestare servizio negli uffici giudiziari di merito.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso insieme ai promovibili dell'anno successivo.

ART. 23.

(Attribuzione di uffici direttivi a favore dei magistrati di Cassazione promossi a seguito di concorso per esami).

Ai magistrati che abbiano conseguito la promozione a seguito del concorso di cui all'articolo 5, lettera a), non possono essere attribuiti gli uffici direttivi di presidente e di procuratore generale di Corte di appello e di presidente di Sezione o avvocato generale della Corte di cassazione se non nel limite massimo di due terzi dei posti annualmente disponibili.

TITOLO III.

**DISPOSIZIONI COMUNI FINALI
E TRANSITORIE**

ART. 24.

(Trattenimento in servizio dei collocati a riposo).

I magistrati sia di merito che di Cassazione raggiunti dal limite di età per il collocamento a riposo possono essere trattenuti in servizio per un biennio, in seguito a domanda, passando in posizione di disponibilità fuori ruolo. Il relativo provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

ART. 25.

(Decorrenza delle promozioni).

Le promozioni a magistrato di Corte di cassazione dei magistrati dichiarati promovibili, hanno luogo secondo l'ordine stabilito dall'articolo 21.

Le promozioni sono conferite, in ogni caso, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono, rispettivamente, indetti il concorso e lo scrutinio.

ART. 26.

(Concorso per esame — Espletamento).

Le prove del concorso per esame per la promozione a magistrato di Cassazione hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data della prova scritta.

ART. 27

(Promozioni per scrutinio in soprannumero).

Le promozioni in seguito a scrutinio si effettuano, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili, limitatamente a non più di un quinto dei posti previsti in organico.

I magistrati dichiarati promovibili ai sensi del comma precedente, che non rientrino nella quota annuale e del soprannumero sono promossi in relazione alle vacanze ordinarie, e finché esiste, al soprannumero degli anni successivi con precedenza sui magistrati dichiarati promovibili successivamente a loro.

ART. 28.

(Lavori giudiziari — Registro dei provvedimenti).

Per le sentenze, ordinanze ed altri lavori giudiziari dei magistrati con funzioni giudicanti, da esaminare ai fini dello scrutinio, è rilevante la data della decisione.

Delle requisitorie, dei motivi di gravame e degli altri lavori redatti per dovere di ufficio dal pubblico ministero, nonché dei lavori redatti dai magistrati addetti all'ufficio di istruzione è presa nota in uno speciale registro tenuto dal segretario capo della procura della

Repubblica e dal cancelliere capo del tribunale.

La data ed il fascicolo al quale ciascuno dei lavori si riferisce devono essere indicati in detti registri.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge i funzionari di cui sopra provvederanno a reperire fra gli atti dell'ufficio tutti i lavori redatti dai magistrati del pubblico ministero e degli uffici d'istruzione, valendosi anche delle indicazioni fornite dagli interessati.

ART. 29.

(Partecipazione al concorso e agli scrutini dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari).

Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso Uffici giudiziari possono essere ammessi a partecipare al concorso o allo scrutinio previsti dalla presente legge anche a prescindere dai requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 8, ultimo comma, e 16, ultimo comma.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso e allo scrutinio, prescindendo dal detto requisito, i magistrati che, prima della entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato il periodo di servizio negli uffici giudiziari, previsto dall'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario, approvato col regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, in tempo utile per poter partecipare al primo concorso di promozione che sarebbe stato indetto secondo le norme anteriormente vigenti.

ART. 30.

(Cessazione delle applicazioni alla Corte Suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte).

I magistrati di merito applicati alla Corte Suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte possono continuare nell'attuale posizione per non oltre un triennio.

Per il caso in cui detti magistrati partecipino al concorso o allo scrutinio, il parere di cui all'articolo 8, quarto comma, è dato congiuntamente dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione.

ART. 31.

(Decorrenza di applicazione della legge per i magistrati di tribunale).

Agli attuali magistrati di tribunale che si trovino nelle condizioni di anzianità rispettivamente previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, le norme della presente legge si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Essi sono collocati nel nuovo ruolo dei magistrati di merito dopo il posto occupato dall'attuale magistrato di appello nominato per ultimo in base alla precedente disciplina legislativa.

ART. 32.

(Decorrenza dell'applicazione delle norme per la partecipazione allo scrutinio a magistrato di Cassazione).

La norma prevista dal primo comma dell'articolo 13 avrà attuazione, nei confronti dei magistrati che all'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di magistrato di tribunale, dopo che tutti gli attuali magistrati di appello abbiano maturato il diritto a partecipare allo scrutinio.

I magistrati che all'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di magistrato di appello acquisiscono il diritto a partecipare allo scrutinio, di cui al primo comma dell'articolo 13, nell'anno successivo a quello in cui compiono sei anni dalla nomina a magistrato di appello.

ART. 33.

(Onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale della Magistratura nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Per l'esercizio finanziario in corso non saranno applicate, ai soli effetti economici, quelle disposizioni della presente legge che comportino un aggravio di spesa rispetto alle previsioni di bilancio.

ART. 34.

(Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili).

Sono abrogate le disposizioni contenute nei capi V e VII del titolo V dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la legge 18 novembre 1952, n. 1794, od ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

ART. 35.

(Entrata in vigore della presente legge).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.